

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

- a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;
- b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005

Presentato il 31 luglio 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge autorizza la ratifica di due Trattati conclusi con il Cile, in materia rispettivamente di estradizione e di assistenza amministrativa per le infrazioni doganali.

A) *Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile,*

fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012.

I. *Premessa.*

Il Trattato in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e

dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

I rapporti di cooperazione giudiziaria in materia di estradizione tra Italia e Cile attualmente non sono disciplinati da un accordo bilaterale e restano affidati alla cortesia internazionale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato la materia dell'extradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). L'incontestabile conseguenza del crescente scambio di rapporti tra i due Paesi reca con sé, inevitabilmente, lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o all'esecuzione di una pena.

II. Previsioni generali.

L'ambito del Trattato è esplicitato nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso a un procedimento penale (extradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (extradizione esecutiva) (articolo I).

In generale, l'extradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della doppia incriminazione).

Per l'extradizione processuale è previsto che il reato per cui si procede sia punito in entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre per l'extradizione esecutiva la pena residua ancora da espiare dev'essere pari ad almeno sei mesi (articolo II).

L'articolo III prevede espressamente che in materia di reati fiscali l'extradizione non possa essere negata ove la legge dello Stato richiesto preveda tasse o imposte di specie diversa da quelle previste dallo Stato richiedente.

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'extradizione.

L'extradizione sarà negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (ad esempio quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera, ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del *ne bis in idem*) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena) o quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a pene o maltrattamenti che possano essere considerati come violazione dei diritti umani (articolo IV).

Quando i fatti per i quali è stata richiesta l'extradizione sono punibili nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte, l'extradizione sarà concessa solo dopo che tale pena sarà stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall'ordinamento dello Stato richiedente (articolo V).

Diversamente, l'extradizione potrà essere negata nel caso in cui il fatto per il quale l'extradizione è richiesta sia stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio dello Stato. Un ulteriore motivo di rifiuto facoltativo dell'extradizione riguarda l'extradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche quando sia possibile. Tuttavia, nel

caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di questo Paese (articolo VI).

Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quali debbano essere la forma e il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (articolo X), e stabilisce che la stessa sia trasmessa dalle autorità competenti dello Stato richiedente, per via diplomatica (articolo IX).

Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, il quale avrà l'obbligo di motivare e informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna (articolo XIII). Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, salva — poi — la presentazione della formale richiesta di estradizione entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo XII).

Lo Stato richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o rechi dati insufficienti per consentire la decisione (articolo XI). Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione. È stata altresì considerata la possibilità della riestradizione a uno Stato terzo (articolo XVII).

La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro venti giorni (prorogabili di ulteriori venti) dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione (articolo XIII).

Resta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a

carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione o qualora, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento possa mettere in pericolo la sua vita, ovvero quando motivi umanitari determinati da documentate circostanze eccezionali di carattere personale lo richiedano. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo XIV).

L'accordo bilaterale prevede, poi, la peculiare garanzia del cosiddetto principio di specialità in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quest'ultima, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato alla quale è stata consegnata, trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva scarcerazione, ovvero, dopo aver lasciato tale territorio, vi sia tornata volontariamente (articolo VII).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine: alla consegna allo Stato richiedente delle cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose pertinenti al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo XV); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo XVI); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo XVIII); al procedimento semplificato di estradizione (articolo XX).

III. Previsioni conclusive.

Nell'ultima previsione dell'accordo (articolo XXI) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in

conformità alle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.

IV. Protocollo addizionale.

Il Protocollo del 2012 è stato stipulato per superare le difficoltà cilene concernenti l'incompatibilità dell'articolo IV, lettera g, del Trattato — nella parte relativa all'irrilevanza, ai fini della concessione dell'estradizione, della condanna in contumacia dell'estradando — con nuove norme procedurali cilene che, a quell'epoca, stavano entrando in vigore.

Per tale ragione le autorità cilene avevano chiesto di modificare il Trattato, adeguandolo alla previsione del titolo III del II Protocollo addizionale del 1978 alla Convenzione di estradizione di Parigi del 1957.

Con il Protocollo si è quindi introdotta una nuova disposizione che, sulla falsariga della previsione su richiamata, appare compatibile con l'articolo 175 del codice di procedura penale (« Restituzione nel termine »).

L'articolo 1 del Protocollo prevede infatti che la Parte richiesta concederà l'estradizione del soggetto condannato in contumacia laddove la Parte richiedente dimostri che il proprio ordinamento interno prevede istituti idonei che consentano alla persona condannata, nel caso in cui risulti che non ha avuto effettiva conoscenza del processo, il diritto a impugnare la sentenza di condanna già passata in giudicato ovvero il diritto a un nuovo processo.

L'articolo 2 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Protocollo. Entrambi gli Stati dovranno sottoporlo a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni ed entrerà in vigore il primo giorno del

secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore finché sarà in vigore il Trattato del 2002.

B) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica del Cile si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente, sicuro ed efficiente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo in argomento si inquadra nell'ambito dell'assistenza reciproca tra le competenti autorità amministrative in materia doganale; in particolare, con riferimento alla portata e al rilievo dell'Accordo, l'assistenza è fornita conformemente alle disposizioni giuridiche e normative delle rispettive Parti contraenti, disciplinando, a livello intergovernativo, aspetti non ricompresi nel Protocollo relativo alla mutua assistenza in materia doganale tra l'Unione europea e il Cile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. 167 del 22 giugno 2001).

I negoziati sono stati avviati sulla base del modello elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMB); allora Agenzia delle dogane e il Servizio nazionale delle dogane della Repubblica del Cile hanno negoziato il testo finale in funzione delle rispettive priorità ed esigenze in materia doganale, tenendo in considera-

zione anche le organizzazioni amministrative interne.

L'Accordo si compone di ventiquattro articoli e di un preambolo.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo; in particolare, vengono illustrate le definizioni di riferimento, necessarie per la corretta comprensione e applicazione dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo; l'Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale, derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione europea.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio delle informazioni, elencando le fattispecie di riferimento; le rispettive Amministrazioni doganali si forniscono informazioni sulla regolarità delle operazioni di importazione ed esportazione tra i due Paesi senza, tuttavia, escludere specifiche fattispecie riguardanti altri regimi doganali (ad esempio, transito, perfezionamento attivo, passivo eccetera).

In particolare, le informazioni e i dati scambiati dovranno consentire la corretta e regolare esazione dei diritti doganali, con riferimento agli elementi fondamentali delle dichiarazioni doganali (valore, origine, qualità e quantità della merce), nonché l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni concernenti i divieti e le restrizioni.

L'articolo 5 elenca talune fattispecie oggetto di scambio di informazioni e di assistenza, a richiesta, tra le rispettive Amministrazioni doganali, nell'ambito delle quali esercitare una forma di sorveglianza speciale.

L'articolo 6 prevede espressamente la possibilità di scambio di informazioni riguardo le transazioni che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale; inoltre, viene specificato che, in presenza di fattispecie che possano creare seriamente nocumento all'economia, alla salute e alla sicurezza pubbliche e, più in generale, agli interessi fondamentali e vi-

tali di una Parte contraente, lo scambio di notizie debba essere effettuato, se possibile, spontaneamente.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano le fattispecie riguardanti le richieste di assistenza speciale, prevedendo che tali informazioni vengano comunicate in relazione a modifiche sostanziali nella legislazione doganale, tecniche e *best practices* di comprovata efficacia nell'applicazione della normativa doganale, nonché le nuove metodologie utilizzate per commettere infrazioni doganali.

Inoltre, viene specificata la possibilità che una Parte possa richiedere di notificare e di consegnare alla persona interessata i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito dell'Accordo.

Infine, vengono espressamente menzionate le fattispecie della consegna controllata e della reciproca assistenza tecnica in materia doganale; tale ultima collaborazione deve essere attuata attraverso lo scambio di funzionari, la formazione, l'assistenza e lo scambio di esperti in materia doganale.

Si specifica che, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, lettera g), l'espressione « Autorità doganali » di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è da intendere come « Autorità competenti », nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e amministrative nazionali e, segnatamente, dell'articolo 97 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006.

Gli articoli 11 e 12 descrivono le procedure delle richieste, con particolare riferimento alle formalità e ai contenuti che dovranno essere seguiti e rispettati dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle istanze; a tale riguardo, ogni richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e contenere un sintetico resoconto della questione.

Viene, inoltre, specificato che l'Amministrazione adita, pur non disponendo degli elementi alla base delle richieste di assistenza, debba comunque attivarsi per la ricerca delle informazioni richieste, tra-

smettendone tempestivamente gli esiti alla Parte richiedente.

L'articolo 13 elenca le fattispecie relative alla partecipazione di funzionari dell'Amministrazione richiedente ad attività condotte dall'Autorità adita nel suo territorio doganale, specificandone le relative condizioni.

L'articolo 14 stabilisce le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti, disciplinando altresì la possibilità che i documenti e le informazioni di cui all'Accordo possano essere sostituiti da informazioni automatizzate.

L'articolo 15 prevede le fattispecie relative alla deposizione e testimonianza di funzionari davanti alle competenti Autorità dell'Amministrazione doganale richiedente; in particolare, ciascuna richiesta dovrà indicare espressamente l'Autorità giudiziaria o amministrativa di comparizione, nonché per quale causa e a quale titolo il funzionario sarà ascoltato.

L'articolo 16 contempla lo scambio di dati personali, nonché l'utilizzo delle informazioni e la protezione dei dati; in particolare, quanto previsto dall'Accordo potrà essere comunicato a organi governativi diversi dalle Amministrazioni doganali, solamente se vi sia esplicito assenso dell'Amministrazione doganale che fornisce l'informazione, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla sua legislazione, con esclusione delle violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope.

Inoltre, in ragione degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea, qualora necessario, le comunicazioni e i documenti ricevuti potranno

essere trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Nell'articolo 17 viene stabilito che lo scambio di dati personali dovrà avvenire in modo da garantire un livello di protezione giuridica equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita.

L'articolo 18 prevede talune tipologie di eccezioni alle richieste di assistenza; in particolare, qualora la richiesta di assistenza possa pregiudicare gli interessi vitali dell'Amministrazione adita, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o subordinarla a determinati criteri o requisiti.

Inoltre, viene previsto il differimento dell'assistenza quando l'Amministrazione doganale adita interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso.

L'articolo 19 specifica talune fattispecie riguardanti gli oneri finanziari e i costi.

Gli articoli 20 e 21 stabiliscono l'applicazione e l'ambito territoriale dell'Accordo; inoltre, viene espressamente rilevato che l'attuazione dell'Accordo sia demandata direttamente alle rispettive Amministrazioni doganali.

Viene prevista altresì l'istituzione di una Commissione mista italo-cilena per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle problematiche in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

Gli articoli 22, 23 e 24, infine, disciplinano l'entrata in vigore, la durata, la denuncia, la cessazione e l'eventuale riesame dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'attuazione del Trattato di estradizione e del Protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile comporta oneri in relazione alle spese connesse alle estradizioni, alla comparizione di testimoni o periti richiesti dalla Stato italiano e alla traduzione di documenti e atti. Ai fini di una stima dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero della Giustizia relativamente alle richieste di estradizione.

Allo stato risulta pendente una sola richiesta di estradizione attiva e una richiesta di estradizione passiva.

Ciò posto, l'esiguità dei casi rilevati porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni annue tra l'Italia e la Repubblica del Cile, in particolare del numero di estradizioni (che potranno prudenzialmente stimarsi nel numero di due).

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica del Cile (Capitale Santiago del Cile) in Italia, è pari mediamente ad € 650,00 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento viene così determinato, ponendo in essere almeno due casi annui:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi

- € 650,00 (passaggio aereo) X 2 (n. estradandi max annuo) = **€ 1.300,00**

Totale spese per il trasferimento di 2 estradandi: € 1.300 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

- Relativamente alle spese per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun estradando da trasferire in Italia ed una diaria di euro 83,92 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003. Diaria già ridotta del 20%, ai sensi della Legge 248/2006) da corrispondere a ciascun accompagnatore. A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di Polizia Giudiziaria.
- A ciascun accompagnatore spetta la possibilità del rimborso delle spese d'albergo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 417/78, alla Delibera della Corte dei Conti n.1385 del 10.11.1983 e alla Circolare del Ministero del Tesoro n- 51 del 24.07.1990;



- Con il rimborso delle spese d'albergo la diaria viene ridotta di un terzo per arrivare a un importo di € 55,95; oneri giornalieri $(55,95 - 51,65) = € 4,30$; lordizzazione eccedenza di 51,65 $(4,30 \times 1,58) = € 6,79$; ritenute (32,70% della quota lordizzata) = € 2,22;
- Totale diaria giornaliera per singolo operatore: € 55,95 + 2,22 = € 58,17
- Il biglietto aereo per una tratta può avere un upgrade alla classe Business, se trattasi di voli transcontinentali superiori alle cinque ore (legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1, comma 468, e decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - art. 18);
- Pertanto, considerata una missione di cinque giorni, per una sola volta all'anno, per due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, l'onere annuo sarà così determinato:
 - Biglietto aereo Roma - Santiago del Cile andata e ritorno per 2 accompagnatori: € 3.000,00 + € 150,00 (maggiorazione del 5% ex articolo 14 della legge n. 836/1973) = € 6.300,00;
 - Spese di missione per 2 accompagnatori: € 58,17 (diaria ridotta con fattura di hotel) x 2 accompagnatori x 5 giorni di missione = € 581,70;
 - Totale accompagnatori: 2 x ciascun estradando (2) = n. 4 accompagnatori;
- TOTALE SPESE AEREO: € 3.150,00 x 4 accompagnatori = € **12.600,00**.
- TOTALE SPESE DI MISSIONE: € 58,17 x 4 accompagnatori x 5 giorni di missione = € **1.163,40**;
- TOTALE RIMBORSO HOTEL € 130,00 x 4 accompagnatori x 4 notti = € **2.080,00**

Totale spese di viaggio per gli accompagnatori: € 15.843,40 (oneri valutati)

Spese di traduzione degli atti e dei documenti

Le spese di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in € **3.000,00** (oneri autorizzati).

Casi annui ipotizzati di comparizione di testimoni o periti

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma - Santiago del Cile)
€ 950 x 2 casi (comparizione di testimoni o periti) € 1.900,00;
- Spese di soggiorno (€ 130 x 2 giorni x 2 testimoni o periti) € 520,00;



- Spese di vitto: € 50 x 2 testimoni o periti x 2 giorni di missione € 200,00;
- Spese per compensi (comprehensive di onorari e indennità)
€ 100 x 2 richieste x 1 esame x 2 giorni (oneri autorizzati) € 400,00;

Totale spese per testimoni e periti: € 3.020 (di cui € 400 oneri autorizzati e € 2.620 oneri valutati)

Per quanto concerne il **Protocollo addizionale del 2012**, essendo limitato alla definizione di meri elementi procedurali (previsti nell'articolo 1) nonché di elementi di carattere temporale concernenti l'entrata in vigore dello stesso (articolo 2), esso non è suscettibile di determinare alcun effetto finanziario.

L'onere totale derivante dal Trattato ammonta a € **23.163** annui a decorrere dal 2015. Di questi, € **19.763** hanno natura di oneri valutati ed € **3.400** di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per quanto concerne gli oneri valutati (€ 19.763), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma “Giustizia civile e penale” e, comunque, della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

ITALIA-CILE. ACCORDO DOGANALE

L'attuazione dell'Accordo di Mutua Assistenza Amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli.

Capitolo III (artt. 3-6) e capitolo IV (artt. 7-9)

Le attività contemplate nei capitoli III e IV non comportano oneri aggiuntivi in quanto le stesse saranno svolte, una volta che l'Accordo sarà entrato in vigore, sempre nell'ambito delle risorse attribuite annualmente all'Agenzia.



Articolo 10, Assistenza tecnica.

Al fine di assicurare l'assistenza tecnica vengono previste le seguenti tre ipotesi alternative: scambio di funzionari, scambio di esperti in materia doganale, formazione e assistenza per lo sviluppo di capacità professionali dei funzionari amministrativi della controparte.

A tal fine si prevede l'invio di due funzionari dell'area della dirigenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Santiago per sei giorni:

- n. 2 biglietti aerei A/R Roma – Santiago, tariffa economica:

(€ 950 x 2 = € 1.900 + € 95 quale maggiorazione del 5% ex art. 14 della legge n. 836/1973) **€ 1.995**

- Spese di vitto (come previsto dal D.M. 23/3/11)

pari a 60,00 x 6 giorni x 2 funzionari/dirigenti **€ 720**

- Soggiorno: € 130 al giorno x 2 pers. X 5 gg. = **€ 1.300**

Totale onere art. 10 € 4.015

Tipologie della spesa dell'articolo 10:

oneri autorizzati: € 0

oneri valutati: € 4.015

totale: € 4.015

Articolo 12

Le attività di cui all'articolo 12, avviabili nell'ambito della reciprocità che ispira l'Accordo, hanno carattere meramente eventuale e saranno soggette ad attenta valutazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale in ogni caso vi provvederà sempre nell'ambito delle risorse attribuite annualmente all'Agenzia.

Art. 13, Indagini

Viene previsto l'invio di funzionari/dirigenti in Cile allo scopo di indagare su specifiche infrazioni doganali. Nella ipotesi dell'invio di due funzionari dell'area della dirigenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Santiago per un periodo di sei giorni la relativa spesa è così suddivisa:

- n. 2 biglietti aerei A/R Roma – Santiago, tariffa economica:

(€ 950 x 2 = € 1.900 + € 95 quale maggiorazione del 5% ex art. 14 della legge n. 836/1973) **€ 1.995**

- Spese di vitto (come previsto dal D.M. 23/3/11)



pari a 60,00 x 6 giorni x 2 funzionari/dirigenti € 720

- Soggiorno (calcolato nel limite della 1° ctg., non di lusso, facendo una media pro die tra strutture analoghe)

(€ 130 al giorno x 2 pers. X 5 gg.) = € 1.300

Totale onere art. 13 € 4.015

Tipologie della spesa dell'articolo 13:

oneri autorizzati: € 0

oneri valutati: € 4.015

totale: € 4.015

Articolo 15, Esperti e testimoni

Viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari/dirigenti della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.

Nell'ipotesi dell'accoglienza di due funzionari/dirigenti cileni per un periodo di tre giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

- n. 2 biglietti aerei A/R Roma – Santiago, tariffa economica:

(€ 950 x 2 = € 1.900) € 1.900

- Spese di vitto (come previsto dal D.M. 23/3/11)

pari a 60,00 x 3 giorni x 2 funzionari/dirigenti € 360

- Soggiorno (calcolato nel limite della 1° ctg., non di lusso, facendo una media pro die tra strutture analoghe)

(€ 130 al giorno x 2 pers. X 2 gg.) = € 520

Totale onere art. 15 € 2.780

Tipologie della spesa dell'articolo 15:

oneri autorizzati: € 0

oneri valutati: € 2.780

totale: € 2.780

Articolo 19, comma 2

L'ipotesi prevista dall'articolo 19, comma 2, relativa a spese di natura "sostanziale e straordinaria", è del tutto eventuale e non richiede quantificazione di oneri aggiuntivi. Trattasi infatti di spese che dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra le parti e, pertanto, non impegnano l'Agenzia



delle Dogane e dei Monopoli a sostenere costi aggiuntivi e, comunque, sempre nell'ambito delle risorse attribuite annualmente all'Agenzia.

Articolo 20, Applicazione dell'Accordo

Nell'ipotesi che durante l'anno sia convocata una riunione alla quale partecipi la delegazione italiana composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accompagnato da due funzionari dell'area della dirigenza, si prevede per questi un soggiorno in Cile di tre giorni, con i seguenti costi:

- n. 3 biglietti aerei A/R Roma – Santiago, tariffa economica:

(€ 950 x 3 = € 2.850 + € 142,5 quale maggiorazione 5% ex art. 14 della l. n. 836/1973) **€ 2.992,5**

- Spese di vitto (come previsto dal D.M. 23/3/11)

pari a 60,00 x 3 giorni x 3 funzionari/dirigenti **€ 540**

- Soggiorno (calcolato nel limite della 1° ctg., non di lusso, facendo una media pro die tra strutture analoghe)

(€ 130 al giorno x 3 pers. X 2 gg.) = **€ 780**

Totale onere Art. 20

€ 4.312,5 – in cifra tonda: **€ 4.312**

Tipologie della spesa dell'articolo 20:

oneri autorizzati: € 0

oneri valutati: € 4.312

totale: € 4.312

TOTALE ONERI FINANZIARI DELL'ACCORDO

€ 15.122

Per quanto concerne gli oneri valutati (€ 15.122), il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" e, comunque, della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio".

	2015	2016	2017
TRATTATO ESTRADIZIONE	23.163	23.163	23.163
ACCORDO DOGANALE	15.122	15.122	15.122
ONERE TOTALE LEGGE	38.285	38.285	38.285

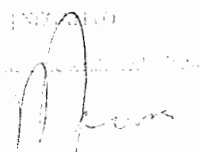
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1 della legge 11 dicembre 2005 n. 194 ha avuto esito:



X VERIFICATO

11/08/2015

01/08/2015



ANALISI TECNICO – NORMATIVA (A.T.N.)**Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002 e Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012**

(Referente: dott.ssa Adele Pompei – 0668853092 – adele.pompei@giustizia.it)

Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile è stato firmato a Roma il 27 febbraio 2002 e il Protocollo addizionale è stato firmato a Santiago il 4 ottobre 2012.

Si tratta, in particolare, di un accordo di estradizione in base al quale i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Il Protocollo addizionale mira a regolamentare l'applicazione del Trattato di estradizione in relazione alle domande di estradizione per l'esecuzione delle sentenze contumaciali.

La ratifica del Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

Coerentemente con tale obiettivo è già stato ratificato con legge 4 giugno 2010, n. 93, il Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile firmato sempre a Roma il 27 febbraio 2002.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 697 – 722 c.p.p. che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero; art. 175 c.p.p. sulla restituzione nel termine; art. 603 c.p.p. sulla rinnovazione della istruzione dibattimentale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26).

La ratifica della Convenzione avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell'art. IV dell'Accordo costituisce motivo di rifiuto dell'estradizione la circostanza che il fatto per il quale è richiesta l'estradizione sia un reato politico o, ancora, la circostanza che vi siano seri motivi per ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta ad azioni persecutorie o discriminatorie, ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi di difesa, ad un trattamento che violi i suoi diritti fondamentali (lett. e, f, g).

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono altri progetti di legge all'esame del Parlamento di ratifica del Trattato.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto del provvedimento è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione.

Parte II – Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, il Governo del Cile non è parte e né vi ha inteso aderire come Stato terzo.

L'Accordo non appare neppure in contrasto con il II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il provvedimento segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e del II Protocollo addizionale alla stessa apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.



Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La Convenzione non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'Accordo non produce effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La Convenzione non ha effetto retroattivo. Il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Perché il Trattato entri in vigore occorre che ciascuna delle Parti Contraenti provveda allo scambio degli strumenti di ratifica. I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile.

Referente: Ufficio Legislazione e Politica Doganale – Area Centrale Relazioni Internazionali. Agenzia delle Dogane.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

La stipula dell'Accordo di cui si tratta, si rende necessaria affinché si disponga di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le Amministrazioni doganali del Governo della



Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile. In particolare, l'obiettivo dell'intervento normativo è costituito dalla necessità di tutelare gli interessi economici, fiscali, culturali, commerciali, sociali, industriali e agricoli nonché la sicurezza delle due Parti contraenti, pregiudicati dalle infrazioni alla legislazione doganale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, l'Accordo deve essere ratificato con atto avente forza di legge, ex art. 80 della Costituzione, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 13, che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario. L'ambito di applicazione dell'Accordo è costituito dalla Legislazione doganale ovvero dall'insieme di leggi, regolamenti e qualsiasi altra disposizione legale ed amministrativa applicate dalle Autorità doganali delle Parti, relative all'importazione, esportazione, trasbordo e transito delle merci, relative a dazi ed ogni altro diritto doganale, quali i dazi compensativi ed antidumping, nonché ai divieti, restrizioni ed altre misure simili di controllo relative alla circolazione delle merci che attraversano i confini nazionali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il presente disegno di legge non incide su leggi e regolamenti vigenti, limitandosi ad impegnare le Parti contraenti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per il tramite delle rispettive Autorità doganali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non contrasta con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento non incide sulla competenza delle regioni né degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

E' stata verificata la non conflittualità con l'art. 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non esistono rilegificazioni in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

PARTE II. Contesto normativo comunitario ed internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e con quello internazionale e si allineano a quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia. L'Accordo citato disciplina a livello intergovernativo aspetti non coperti dal Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative dell'Unione Europea e della Repubblica del Cile in materia doganale (GUCE N.167 DEL 22 giugno 2001).

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono state procedure d'infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali



Il testo dell'Accordo non contrasta con alcun obbligo internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall'Italia che da parte altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non reca nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo dell'Accordo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. I negoziati di tale Atto sono stati condotti tra le due Amministrazioni doganali sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) - e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono state operate abrogazioni di norme preesistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'Accordo non contiene disposizioni del genere su indicato.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non vi sono atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002 e Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012

(Referente: dott.ssa Adele Pompei – 0668853092 – adele.pompei@giustizia.it)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo fatto a Roma il 27 febbraio 2002 e il Protocollo addizionale del 2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Cile in materia di estradizione si inseriscono nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale tra i due Paesi.

L'intervento riguarda il seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 696 – 722 c.p.p. che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero; art. 175 c.p.p. sulla restituzione in termini; art. 603 c.p.p. sulla rinnovazione della istruzione dibattimentale.

I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e il Cile sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di un Accordo più completo ed aggiornato per combattere la criminalità transnazionale. Col presente Trattato di estradizione i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. Sulla stessa scia si colloca la recente ratifica operata con legge 4 giugno 2010, n. 93, del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile firmato sempre a Roma il 27 febbraio 2002.

L'estensione dei rapporti commerciali tra i due Stati e la sempre più frequente presenza di cittadini dell'uno Stato sul territorio dell'altro ha determinato un evidente aumento dei casi di cooperazione e la necessità di prestarsi assistenza nonché la necessità di concludere un nuovo Trattato.

Attualmente si registra la presenza di 4 cittadini italiani detenuti negli istituti penitenziari del Cile e di 133 cittadini cileni nelle carceri italiane.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo prioritario a breve termine è rappresentato dalla possibilità per ciascuno dei due Stati di chiedere ed ottenere dall'altro Stato la consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la celebrazione del processo o per l'esecuzione della pena evitando che, in tal modo, la stessa rimanga impunita.

Nel medio e lungo periodo la ratifica dell'Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.



C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo da realizzare sono costituiti dal numero delle persone perseguite o condannate di cui verrà richiesta ed ottenuta l'estradizione per la celebrazione del processo o per l'esecuzione della pena nello Stato richiedente.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti, pubblici e privati, destinatari della proposta sono: il Ministero della Giustizia, le Autorità giudiziarie, gli istituti penitenziari, il Ministero dell'Interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati e, soprattutto, i cittadini dei due Paesi di cui venga richiesta l'estradizione.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'Accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati, e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche.

Il contenuto dell'Accordo e del Protocollo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo è indispensabile per la regolamentazione dell'applicazione del Trattato di estradizione.

Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella Sezione 1.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 né il relativo Il Protocollo addizionale poiché il Cile non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nella agevolazione, che rafforza la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, dell'estradizione dall'uno all'altro Stato delle persone perseguite o condannate, ai fini della celebrazione del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.



La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini o imprese.

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno garantito l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.

Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Soggetti responsabili dell'attuazione della Convenzione sono le autorità giudiziarie dei due Stati che comunicheranno mediante il Ministero della Giustizia italiano e il Ministero delle Relazioni Estere del Cile.

Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di estradizione tramite le Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'estradizione.

Il Ministero dell'Interno curerà, attraverso l'Interpol, la consegna della persona perseguita o condannata.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il nuovo Trattato di estradizione, a seguito di ratifica, sarà pubblicato e diffuso sul sito Web istituzionale del Ministero della Giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si colleghino di conoscere della sua entrata in vigore.



L'entrata in vigore del Trattato, inoltre, consente l'inserimento dello stesso tra gli Accordi in vigore sul piano nazionale nella Banca Dati ATRIO del Ministero degli Affari Esteri, accessibile anche dall'esterno, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del suddetto Ministero.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della Giustizia, tramite il servizio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale, che operano tramite le risorse strumentali e umane già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il presente Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico.

Il Ministero della Giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della Giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta VIR, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, nella quale sarà preso in esame il seguente aspetto:

- verifica del numero di richieste di estradizione dall'estero e all'estero.

SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Referente: Ministero degli affari esteri – Ufficio legislativo.

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La stipula dell'Accordo oggetto del presente intervento regolatorio si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le rispettive Amministrazioni dei due Paesi.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale. Tale Accordo, infatti, per la sua forza intrinseca, potrà consentire di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, di rafforzare i mezzi di lotta contro la frode, di contrastare il traffico illecito degli stupefacenti, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il provvedimento regola ed incentiva lo sviluppo dei proficui rapporti diretti ed immediati tra l'Agenzia delle Dogane italiana e l'Amministrazione doganale cilena in vista del raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati e verificabili già dai primi quattro anni dalla sua entrata in vigore, mediante la stima statistica delle infrazioni registrate.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari diretti di quanto previsto nell'Accordo sono le stesse Parti, cioè le due Amministrazioni doganali responsabili per l'esecuzione di quanto previsto nel testo. Per la parte italiana, l'Amministrazione doganale italiana, che può avvalersi per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di Finanza.

I destinatari indiretti, invece, sono gli operatori economici, parte attiva dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Le consultazioni sono avvenute nella fase ascendente dell'Accordo ed hanno coinvolto i due Governi per il tramite delle competenti autorità doganali.

Il testo adottato riflette un modello di Accordo già largamente in uso e quindi gli effetti positivi ne sono già stati sperimentati.



SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento, in linea generale, potrebbe costituire una oggettiva limitazione alle attività di prevenzione e controllo dei traffici illeciti, nonché al corretto svolgimento degli scambi commerciali.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

A livello internazionale, sulla base delle esperienze fatte dalle Autorità doganali, l'unico strumento in grado di produrre gli effetti desiderati di contrasto al traffico illecito è risultato essere un Accordo che vincoli le Parti alla sua osservanza. Nel merito, non era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello sottoscritto.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi in quanto regola in maniera schematica e certa gli interscambi tra i due Paesi, attualmente non disciplinati.

I destinatari diretti, cioè le due Amministrazioni doganali, potranno beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale con i conseguenti riflessi positivi sulle attività di prevenzione e repressione delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari.

I destinatari indiretti, cioè gli operatori economici, beneficeranno di agevolazioni e semplificazioni connesse alle procedure doganali necessarie per ogni legittima transazione e di una maggiore trasparenza nelle attività di interscambio commerciale tra i due Paesi.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Le PMI potranno godere di semplificazioni derivanti dalla rafforzata cooperazione doganale.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Le rispettive Amministrazioni doganali, potendo beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale, potranno registrare positivi riflessi sulle attività di prevenzione e repressione



delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari, garantendo una leale concorrenza per gli operatori del settore.

SEZIONE 7. LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il soggetto responsabile della messa in pratica della nuova disciplina è, per l'Italia, l'Agenzia delle Dogane che avrà cura di tenere contatti diretti con la controparte cilena per agevolare la coerente applicazione del presente Accordo.

Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell'Accordo saranno rivolte alla Direzione Centrale Relazioni Internazionali per lo smistamento ai competenti Uffici dell'Agenzia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, per la parte italiana, è la reperibilità dell'Accordo sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il monitoraggio dei contenuti dell'Accordo è svolto, per l'Italia, dall'Agenzia delle Dogane mediante i dati relativi agli interscambi e alle infrazioni registrate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Sono previste apposite procedure, richiamate nelle disposizioni finali dell'Accordo (art. 24); comunque, l'Accordo ha durata illimitata.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

L'Amministrazione doganale provvederà alla redazione della VIR con cadenza biennale, avendo cura di misurarne costantemente gli effetti, analizzati prioritariamente secondo i seguenti aspetti:

- incentivi legati alla trasparenza delle regole introdotte;
- misurazione delle infrazioni doganali riscontrate, alla luce di quelle registrate precedentemente all'introduzione della nuova disciplina.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;

b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall'articolo 2 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

ART. 3.

(Disposizioni in materia penale).

1. La procedura di consegna controllata prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge è regolata ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.

2. L'utilizzabilità processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge è soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze; per le spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di

cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio ». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, qui di seguito denominate le Parti, desiderando sviluppare la collaborazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

OBBLIGO DI ESTRADARE

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Autorità Giudiziaria dell'altra Parte, in quanto è stato iniziato nei loro confronti un procedimento penale o per essere state condannate ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale.

ARTICOLO II

FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. L'extradizione è concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena detentiva o restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ad un anno o più severa.
2. Inoltre se l'extradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da espiare dovrà essere superiore a sei mesi.
3. Quando la domanda di estradizione riguarda più reati per alcuni dei quali non esistono le condizioni previste dal paragrafo 1., l'extradizione, se è concessa per un reato per il quale esistono le suddette condizioni, potrà essere concessa anche per gli altri reati. Inoltre, nel caso in cui l'extradizione sia chiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa potrà essere concessa se il restante periodo complessivo di pena da scontare è superiore a sei mesi.



4. L'estradizione è altresì concessa in ordine a quei reati, per i quali le Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti impongano o importanno l'inserimento nei trattati successivi come reati che possono dare luogo ad estradizione.

ARTICOLO III

REATI FISCALI

In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l'estradizione non può essere negata per il fatto che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tassa o di imposta o non prevede in queste materie la stessa disciplina della legge della Parte richiedente.

ARTICOLO IV

RIFIUTO DI ESTRADARE

L'estradizione non sarà concessa:

- a. se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è stata giudicata dalla Autorità Giudiziaria della Parte richiesta;
- b. se alla data del ricevimento della domanda, la pena o l'azione penale siano prescritte, secondo la legge di una delle Parti;
- c. se per il reato che ha motivato la domanda nella Parte richiesta è stata concessa l'amnistia, sempre che il fatto ricada nella giurisdizione penale di tale Parte;
- d. se la persona richiesta è, e stata o sarà giudicata da un Tribunale straordinario nella parte richiedente;
- e. se il fatto per il quale è chiesta è considerato dalla Parte richiesta come reato politico;



- f. se la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la persona richiesta sarà oggetto di azioni persecutorie o discriminatorie per motivi di razza, di religione, di sesso, di cittadinanza, di lingua, di opinione politica o di condizione personale o sociale, o se la situazione della suddetta persona corre il rischio di essere aggravata da uno dei suddetti elementi;
- g. se per il fatto per il quale è stata chiesta, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi della difesa. La circostanza che tale procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta, non costituisce in se stesso motivo di rifiuto dell'extradizione.
- h. se esistono fondati motivi per ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a pene o maltrattamenti che in ogni modo siano considerati come violazione dei diritti fondamentali.
- i. se la persona ricercata, al momento della commissione del reato, era minorenni secondo la legge della parte richiesta e la legge della parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minorenni un trattamento processuale o sostanziale diretto al reinserimento sociale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte richiesta.
- j. se il fatto per il quale è richiesta costituisce, secondo la legge della parte richiesta un reato esclusivamente militare. A tal fine sono considerati reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.

ARTICOLO V

PENA DI MORTE

- 1. In nessun caso sarà irrogata o applicata la pena di morte alla persona estradata.
- 2. Quando i fatti per i quali è stata chiesta l'extradizione sono punibili nell'ordinamento della parte richiedente con la pena di morte, questa in nessun caso sarà irrogata e si applicherà in sua vece una pena detentiva o restrittiva della libertà personale prevista dallo stesso ordinamento.



3. Quando per i fatti per i quali è stata chiesta l'estradizione è stata inflitta la pena di morte, l'estradizione sarà concessa solo dopo che detta pena sarà stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall'ordinamento della parte richiedente.

ARTICOLO VI

RIFIUTO FACOLTATIVO DELL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione può essere rifiutata se, alla data della domanda, la persona da estradare è cittadina della Parte richiesta, salvo che tale cittadinanza sia stata acquisita allo scopo di impedire l'estradizione.
2. L'estradizione potrà anche essere rifiutata se il fatto per il quale è chiesta è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge di questa stessa Parte.
3. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti per l'instaurazione del procedimento penale. A tal fine la Parte richiedente dovrà fornire elementi utili. La Parte richiesta comunicherà, al più presto, il seguito dato alla richiesta e successivamente la decisione finale.

ARTICOLO VII

PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizioni o privazioni della libertà personale in esecuzione di una pena, né ad altre misure resruttive o privative della libertà personale per un fatto precedente alla sua consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che:
 - a) La Parte richiesta vi consenta; o



- b) La persona estradata, avendone avuto la possibilità non abbia lasciato il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva scarcerazione ovvero dopo avere lasciato tale territorio, vi sia tornata volontariamente.
2. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 1) lettera a, la Parte alla quale la persona è estradata deve presentare una domanda allegando la documentazione indicata nell'art. X. La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalle dichiarazioni rese dalla persona interessata davanti ad una autorità giudiziaria della suddetta parte in ordine alla richiesta di estensione dell'extradizione.
3. Se la qualificazione giuridica del fatto per il quale l'extradizione è stata concessa viene modificata nel corso del procedimento, la persona può essere sottoposta a restrizione o privazione della libertà personale unicamente se per il fatto diversamente qualificato è ammessa l'extradizione.
4. La persona consegnata non può essere riestradata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna, salvo che la Parte richiama lo consenta o che ricorrano le circostanze previste dal paragrafo 1. Lettera b)
5. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 4, la Parte alla quale la persona né stata estradata deve presentare una richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo ed i relativi documenti. La domanda, inoltre, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni, concernenti la riestradizione allo Stato terzo, rese dalla persona estradata davanti ad una autorità giudiziaria della suddetta Parte.

ARTICOLO VIII

COMPUTO DEL PERIODO DI DETENZIONE

Il periodo di detenzione sofferto dall'estradata nel procedimento di estradizione nella Parte richiesta sarà computato nella pena da scontare nel territorio della Parte richiedente.



ARTICOLO IX

MODALITA' E LINGUE DELLE COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per via diplomatica.
2. La domanda di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della parte richiedente ed è allegata la traduzione, autorizzata o *certificata conforme, nella lingua della Parte richiesta.*
3. Non è richiesta la legalizzazione delle firme delle autorità e dei funzionari delle Parti contraenti che figurano nei documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato. Quando sono allegate copie di documenti, queste dovranno recare l'attestazione di conformità dell'autorità abilitata.

ARTICOLO X

DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA

1. La domanda di estradizione deve essere accompagnata dall'originale o da una copia certificata del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza irrevocabile di condanna con indicazione della pena ancora da scontare.
2. Nei documenti presentati ai sensi del paragrafo 1. o in una relazione sommaria redatta ai fini della estradizione devono essere contenute le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione precisa del fatto, la data e il luogo in cui è stato commesso, la sua qualificazione giuridica;
 - b) gli elementi necessari per determinare l'identità, la nazionalità, la residenza della persona richiesta e, se possibile, la sua fotografia, e



c) se si tratta di persona condannata, la indicazione della pena ancora da scontare.

A tali documenti deve essere allegata una copia delle disposizioni della legge della Parte richiedente applicabili al fatto, come pure di quelle relative alla prescrizione del reato e della pena.

ARTICOLO XI

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si dimostrano insufficienti per permettere la decisione in merito alla domanda di estradizione, la Parte richiesta chiederà informazioni supplementari, fissando un termine a tal fine. Su richiesta motivata questo termine potrà essere prorogato.

ARTICOLO XII

ARRESTO PROVVISORIO

1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione una Parte può ordinare, su richiesta dell'altra Parte, l'arresto provvisorio della persona ricercata o applicarle altre misure restrittive della libertà personale.
2. Nella richiesta di arresto provvisorio, la Parte richiedente deve dichiarare che è stato emesso nei confronti della persona un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza irrevocabile di condanna ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale o che presenterà una domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, l'indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena da scontare, come pure gli elementi necessari per l'identificazione e della persona e gli indizi esistenti al fine di localizzarla. La domanda di arresto provvisorio può essere presentata alla Parte richiesta anche tramite l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL/O.I.P.C.).



3. La parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte sull'esito della richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure restrittive della libertà professionale.
4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati dall'articolo X non arrivano alla Parte richiesta entro sessanta giorni dalla data della comunicazione indicata nel paragrafo 3., l'arresto provvisorio e le altre misure restrittive della libertà personale sono revocati. Tuttavia, ciò non impedisce un nuovo arresto o l'applicazione di misure restrittive della libertà personale, come pure l'estradizione, se la domanda arriva dopo la scadenza del termine sopra menzionato.

ARTICOLO XIII

DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

1. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione in merito alla domanda di estradizione. L'eventuale rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.
2. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente sul luogo e sulla data a partire dalla quale potrà effettuarsi la consegna, dando inoltre precise indicazioni in merito alle restrizioni della libertà sofferte dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
3. Il termine per la consegna è di venti giorni a partire dalla data indicata nel paragrafo precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, può essere prorogato per un periodo delle medesima durata.
4. Se, entro il termine fissato, la Parte richiedente non prende in carico la persona estradata, la decisione di concedere la estradizione non ha più efficacia e la persona è messa in libertà. Se la Parte richiedente presenta una nuova domanda di estradizione, fondata sugli stessi fatti, la Parte richiesta potrà rifiutarla.



ARTICOLO XIV

CONSEGNA RIMANDATA O TEMPORANEA

1. Se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una condanna nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza indugio sulla domanda di estradizione e far conoscere la propria decisione all'altra Parte. Nel caso in cui venga accolta la domanda di estradizione, la Parte richiesta può rimandare la consegna della persona fino a quando il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata.

2. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona per permettere lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata temporaneamente è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente e restituita alla Parte richiesta entro il termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data dell'uscita dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno del territorio della medesima, è computata nella pena da scontare nella Parte richiesta.

3. La consegna della persona da estradare può essere ugualmente rimandata

- a) quando, a causa di una documentata grave malattia, il trasferimento può mettere in serio pericolo la sua vita: o
- b) quando motivi umanitari, determinati da documentate circostanze eccezionali di carattere personale, lo richiedano.

ARTICOLO XV

CONSEGNA DI OGGETTI

1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestra e, se l'extradizione è concessa, consegna, a dini di prova alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda, gli oggetti sui quali o attraverso i quali è stato commesso il reato, quelli che costituiscono il presso, il



prodotto o il profitto del reato, nonché quelli che comunque possono essere utilizzati come prova.

2. Gli oggetti indicati nel paragrafo precedente sono consegnati anche se l'estradizione concessa non può aver luogo a causa della morte o della fuga della persona ricercata.
3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati al paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso in detta Parte ovvero, per la stessa ragione, può consegnarli a condizione che siano restituiti.
4. Sono salvaguardati i diritti della Parte richiesta o dei terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno restituiti alla Parte richiesta senza indugio alla fine del procedimento.

ARTICOLO XVI

TRANSITO

1. Il transito sul territorio di una delle Parti di una persona che è estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte, è autorizzato senza che siano necessari procedimenti giudiziari, su domanda accompagnata dagli originali o da copie certificate dei documenti relativi al procedimento di estradizione e dei dati anagrafici degli agenti che accompagnano la persona.
2. L'autorizzazione del transito può essere negata per gli stessi motivi per i quali può essere rifiutata l'estradizione in virtù del presente Trattato ovvero per ragioni di ordine pubblico.
3. Nel caso in cui si utilizzi la via aerea e non sia previsto l'atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte sul territorio della quale si volo. Tuttavia la Parte richiedente informa la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesta l'esistenza di uno degli atti previsti al paragrafo 1 dell'art. X. In caso di atterraggio fortuito questa comunicazione produce gli effetti di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'art. XII e la Parte richiedente inoltre regolare domanda di transito.



ARTICOLO XVII

CONCORSO DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE

Se una Parte e altri Stati chiedono l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta deciderà tenendo conto delle circostanze del caso e, in particolare, della nazionalità, della gravità e del luogo del fatto o dei fatti e della residenza della persona richiesta, della possibilità di riestradizione, della data di ricezione della domanda.

ARTICOLO XVIII

SPESE

1. Le spese derivanti dall'estradizione nel territorio della Parte richiesta sono a carico di detta Parte, ad eccezione delle spese di trasporto internazionale della persona da estradare, che sono a carico della Parte richiedente.
2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

ARTICOLO XIX

INTERVENTO DELLO STATO RICHIEDENTE

La Parte richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato davanti alle autorità giudiziarie competenti.



ARTICOLO XX

ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA

1. La Parte richiesta potrà consegnare la persona della quale è stata chiesta l'estradizione senza promuovere il giudizio di estradizione previsto dal proprio ordinamento, quando sussistano le seguenti condizioni:
 - a) sia stata presentata una domanda di estradizione in conformità dell'articolo X;
 - b) sia ammessa l'estradizione, ai sensi dell'articolo II, per il fatto per il quale è stata chiesta l'estradizione;
 - c) che la persona richiesta, assistita da un avvocato abilitato, abbia dato il proprio espresso consenso ad essere estradata;
2. Il consenso, che è irrevocabile, dovrà essere prestato dinanzi all'autorità competente della Parte richiesta, dopo che questa ha informato la persona richiesta:
 - a) del carattere irrevocabile del suo consenso;
 - b) del suo diritto ad un procedimento formale di estradizione e delle garanzie relative;
 - c) del procedimento di estradizione semplificata.

Si darà atto dell'esistenza di tutti i requisiti precedentemente segnalati in un processo verbale, che sarà immediatamente ritrasmesso alla Parte richiedente.
3. La circostanza che la persona richiesta sia stata consegnata sulla base del procedimento semplificato di estradizione non comporta nessuna modifica dei diritti e delle garanzie previste dal procedimento formale di estradizione.



ARTICOLO XXI

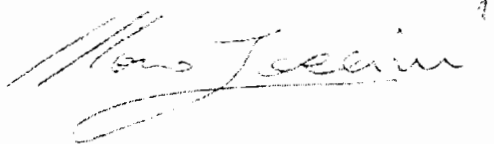
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Il presente Trattato ha durata illimitata.
4. Ciascuna delle Parti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Trattato mediante notifica scritta indirizzata all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

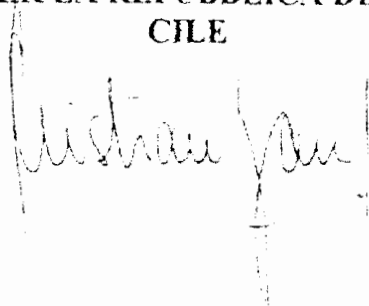
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
ITALIANA



PER LA REPUBBLICA DEL
CILE



**PROTOCOLLO ADDIZIONALE
AL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
DEL 27 FEBBRAIO 2002**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate “le Parti”,

- desiderando regolamentare l'applicazione del Trattato di estradizione sottoscritto tra le due Repubbliche a Roma il 27 febbraio 2002 in relazione alle sentenze pronunciate in contumacia;
- considerando che le riforme introdotte nella legislazione penale dei rispettivi Paesi con riferimento alle sentenze di condanna pronunciate in contumacia sono conformi alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani;

concludono il presente Protocollo addizionale di cooperazione in materia di estradizione, stabilendo quanto segue:

ARTICOLO 1

Quando una Parte richieda all'altra l'extradizione di una persona condannata in contumacia, l'extradizione é concessa se la Parte richiedente dimostra che il proprio ordinamento prevede istituti idonei che assicurino, alla persona condannata in contumacia di cui si richiede l'extradizione, il diritto alla impugnazione della sentenza di condanna o il diritto ad un nuovo processo, se risulta che l'estradando non ha avuto effettiva conoscenza del processo.



ARTICOLO 2

Il presente Protocollo Addizionale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica si applicherà anche alle richieste di estradizioni ancora pendenti.

Il presente Protocollo Addizionale rimarrà in vigore finché lo sarà il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a *Santiago* il giorno *quattro* del mese di *ottobre*
dell'anno *2012* in due originali, ciascuno nelle lingue italiano e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

Marta Dome

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE**

[Signature]



**ACCORDO
DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE
INFRAZIONI DOGANALI
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominati Parti Contraenti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Stati;

CONVINTI che la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

CONSIDERANDO che è importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, esportazione e transito delle merci o qualsiasi altra



procedura doganale sotto cui le merci possono essere collocate, siano esse relative ai dazi doganali, alle imposte, tasse o tributi imposti dalle Autorità doganali, o alle misure di divieto, restrizione e controllo o alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

- b) "Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, e per il Cile il Servizio Nazionale delle Dogane;
- c) "Amministrazione doganale richiedente" l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) "Amministrazione doganale adita" l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
- f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- g) "consegna controllata", la tecnica che consente ai carichi illeciti o sospetti di stupefacenti, sostanze psicotrope o loro sostituti di uscire, entrare o attraversare i territori delle Parti Contraenti, con la conoscenza e sotto la supervisione delle loro Amministrazioni competenti, al fine di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito di tali merci;
- h) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
- i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
- j) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.



CAPITOLO II
Campo d'applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in materia penale.

CAPITOLO III
Richieste di assistenza

Articolo 3

Su richiesta o di propria iniziativa le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:

- a) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate;
- b) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente.

Articolo 4

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, ogni



informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

- a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare, quelle che entrano od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) le merci in transito o in deposito che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
- d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

- 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
- 2. Nei casi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.



CAPITOLO IV**Richieste di assistenza speciale****Articolo 7**

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente che riguardano indagini condotte su di un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile in relazione a:
 - a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
 - b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 - c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 8

Su richiesta, l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, in conformità con la sua legislazione, notifica o consegna alla persona interessata, residente o stabilita sul proprio territorio, tutti i documenti e le decisioni rientranti nel presente Accordo, che provengono dall'Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 9

1. Le Parti Contraenti prendono le misure necessarie, entro le loro possibilità ed in conformità con la propria legislazione, per autorizzare l'uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo.
2. La decisione di eseguire la consegna controllata sarà presa caso per caso ed in conformità con la legislazione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformità con le disposizioni e accordi che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare.
3. Le consegne illecite per cui la consegna controllata è stata concordata possono, con il reciproco consenso delle Autorità doganali, essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.



Articolo 10

Le Amministrazioni doganali si forniscono, ove possibile ed in conformità alle rispettive legislazioni, reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

- a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
- b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;
- c) lo scambio di esperti in materia doganale.

CAPITOLO V**Comunicazione ed esecuzione delle richieste****Articolo 11**

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformità al presente Accordo, le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. L'Amministrazione doganale adita, ove necessario, può trattenere le informazioni fino a quando non riceva la conferma scritta.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 - a) il nome della Amministrazione doganale che fa la richiesta,
 - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
 - c) un breve ~~reso~~conto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
 - d) il nome e l'indirizzo delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Amministrazione doganale, purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.



5. Le infrazioni doganali e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale.

Articolo 12

1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini a quest'ultima.
2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.
3. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
 - a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
 - b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorità competente, oppure
 - c) indicare quali sono le Autorità competenti in materia.

Articolo 13

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell'infrazione doganale,
 - b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati pertinenti concernenti quell'infrazione doganale,
 - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.



2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI

Dossier e documenti

Articolo 14

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra dossier, documenti o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.

CAPITOLO VII

Esperti e testimoni

Articolo 15

1. Su richiesta di una Amministrazione doganale, in relazione ad una infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, e nella misura in cui la propria legislazione lo consenta, a deporre davanti alle competenti autorità dell'Amministrazione doganale richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni e ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire nonché per quale causa ed a quale titolo sarà ascoltato.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.



CAPITOLO VIII**Uso delle informazioni e dei documenti e protezione dati****Articolo 16**

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni su violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre autorità che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.
4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri della suddetta Unione.
5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Articolo 17

1. I dati personali possono essere scambiati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 2 del presente Accordo.
2. I dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo devono ricevere un livello di protezione equivalente al livello di protezione previsto nel territorio della Parte Contraente che li fornisce.
3. Le Parti Contraenti si trasmettono le norme pertinenti al presente Articolo, relative alla protezione dei dati personali dei rispettivi Stati.



4. Lo scambio dei dati personali non potrà avvenire prima che le Parti Contraenti abbiano convenuto, in conformità con quanto previsto al precedente paragrafo 2, che il livello di protezione è equivalente nel territorio di entrambe le Parti Contraenti.

CAPITOLO IX

Eccezioni

Articolo 18

1. Qualora l'Amministrazione doganale adita di una Parte Contraente ritenga che l'assistenza domandata potrebbe pregiudicare la sua sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza, od altri interessi nazionali vitali, o potrebbe implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel suo territorio oppure potrebbe rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legali ed amministrative, essa può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a certe condizioni o requisiti.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X

Costi

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.



2. Qualora fossero necessarie spese di natura sostanziale o straordinarie per dare esecuzione alla richiesta, le Parti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni secondo i quali verrà data esecuzione alla richiesta, nonché la forma in cui verranno coperte le spese.

CAPITOLO XI

Applicazione ed ambito territoriale dell'Accordo

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. L'attuazione del presente Accordo viene affidata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-cilena, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Nazionale delle Dogane del Cile o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

CAPITOLO XII

Entrata in vigore e denuncia

Articolo 22

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.



Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 24

Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Amministrazioni doganali si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notificano reciprocamente per iscritto che questo esame non è necessario.

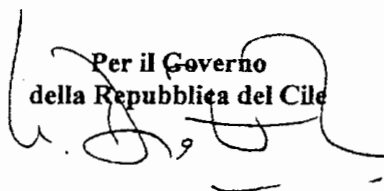
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A ~~Bruxelles~~ il 06-11-2005 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica del Cile



PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0033190